

Ai gentili clienti
Loro sedi

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 1, comma 574, della Legge di stabilità 2014 ha introdotto un **nuovo limite sulla compensazione dei crediti fiscali**, prevedendo, in analogia a quanto già previsto in ambito Iva dall'art. 10 del Dl n. 1° luglio 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n.102/2009, **l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità della dichiarazione** (di cui all'art. 35, co. 1, lett. a, del Dlgs n. 241/1997) **laddove il contribuente proceda alla compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 di crediti, **per importi superiori a 15mila euro, relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap**. In particolare, le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la **compensazione orizzontale** dei crediti relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap; **ii) il limite di € 15.000, superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità**, è riferibile alle **singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione**; **iii) la compensazione di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15mila euro non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione** ai fini del loro utilizzo in compensazione; **iv) il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) può essere utilizzato in compensazione senza applicare dei limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale credito viene "rigenerato" sommandosi al credito maturato nel 2013.**

Premessa

Come anticipato in premessa, **la legge di Stabilità per il 2014 ha previsto che**, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, **i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.**

OSSERVA

È confermato, come previsto in materia di IVA, che i soggetti per i quali **è esercitato il controllo contabile, possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile** (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

La novità, contenuta nell'art. 1, comma 574, Finanziaria 2014, riguarda **i crediti maturati dal 2013** il cui utilizzo in **compensazione orizzontale** è possibile **dal primo giorno del periodo d'imposta successivo**, ossia **dall'1.1.2014** per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Pertanto, **il credito risultante dalla dichiarazione 2012** (anno 2011) **potrà essere utilizzato in compensazione** (senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione) **fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014** (relativa al 2013), **all'interno della quale tale credito viene "rigenerato" sommandosi al credito maturato nel 2013.**

La disposizione, introdotta allo scopo di contrastare l'indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel mod. F24, segue **regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA.**

OSSERVA

Brevemente si ricorda che il **credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale** può essere compensato **già a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo esclusivamente se di importo complessivo inferiore a 5.000 euro** (importo così ridotto dal D.L. n. 16/2012 rispetto alla soglia precedente di 10.000 euro).

Nel caso in cui il credito superi 5.000 euro, invece, la compensazione è ammessa solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale risulti il credito, ovvero all'invio telematico del modello TR per la compensazione del credito IVA trimestrale. **Per i crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro è invece necessaria l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA.**

A differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5mila euro - per i quali la disposizione, come visto, prevede che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge – **la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione.** Il dato testuale della norma si limita, infatti, a prescrivere l'adempimento, senza prevederne una stringente collocazione temporale.

I crediti tributari oggetto di monitoraggio sono quelli che **scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali.**

Crediti per i quali sussiste l'obbligo del visto di conformità

IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi

Addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC

Imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE)

IRAP derivante dalla relativa dichiarazione

Ritenute alla fonte risultante dal mod. 770

Calcolo del limite

L'obbligo del visto di conformità non dipende dall'entità del credito maturato in dichiarazione, ma **dall'ammontare del relativo utilizzo** fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Il predetto limite di € 15.000,00, superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità, è **riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.**


Osserva

In buona sostanza, considerato che alcuni crediti nascono dalla medesima dichiarazione, il predetto limite va **riferito a ciascuna imposta e non alla somma dei crediti risultanti dalla dichiarazione, ovvero dalle dichiarazioni** (ad esempio, IRPEF + IRAP).

OBBLIGO VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

CREDITO IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTE SOSTITUTIVE, ADDIZIONALI E RITENUTE



PER IMPORTI SUPERIORI SINGOLARMENTE A Euro 15.000

Riassumendo, quindi, **dal 1° Gennaio 2014**, nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di prevedere l'ammontare del credito, lo stesso **può utilizzare il credito senza alcuna "autorizzazione preventiva"**, **ma qualora** nel corso del 2014 l'ammontare dell'utilizzo **superi Euro 15.000**, la **dichiarazione** dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, **dovrà essere munita del visto di conformità**.

Osserva

In buona sostanza **è possibile prima compensare e solo successivamente presentare il modello dichiarativo certificato**.

Compensazione di altri crediti (NON IVA):

"Orizzontale"	→ Nel mod. F24, per importi inferiori ad Euro 15.000 annui , può essere effettuata dal 1° gennaio 2014 senza nessuna alcuna "autorizzazione preventiva" avvalendosi indifferentemente del canale Entratel, Home banking-CBI; → per importi superiori a Euro 15.000 annui è richiesto di inviare la dichiarazione nei termini ordinari munita di visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
"Verticale"	→ La compensazione del credito in sede di versamento periodico/in acconto/a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione .

Osserva

Per completezza, si ricorda che l'art. 9 co. 2 del DL 8.4.2013 n. 35 (conv. L. 6.6.2013 n. 64), **a decorrere dall'anno 2014, ha aumentato da 516.456,90 a 700.000,00 euro il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24**.

Dal 2014	limite massimo della compensazione orizzontale	Euro 700.000
-----------------	---	---------------------

Tale limite è di importo pari a 1.000.000,00 di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO